“EDUCARE ALLA LETTURA” 9ª edizione
Bando per progetti di formazione

FAQ - Domande frequenti

Aggiornate al 30.10.2026

1. **D. Può una Pubblica Amministrazione (ad es. un’istituzione scolastica o un’amministrazione comunale) essere soggetto proponente del Bando “Educare alla lettura” 9ª edizione e quindi presentare domanda di partecipazione?**

   R. No. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Bando “*possono presentare domanda di ammissione al finanziamento, come “soggetti proponenti” (di seguito anche “Capofila”), fondazioni, associazioni culturali e altri organismi senza scopo di lucro che abbiano esperienza almeno biennale – riconosciuta e documentata – di formazione ed educazione alla lettura, ad esclusione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (che possono partecipare in qualità di partner come previsto dal successivo art. 5)*”.

   La domanda presentata da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 4 è inammissibile (art. 11, comma 2). Le istituzioni scolastiche, i Comuni e gli altri enti pubblici possono invece aderire al progetto in qualità di partner, secondo quanto previsto dall’art. 5.

2. **D. Un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) può essere soggetto proponente (art. 4) e presentare una proposta progettuale?**

   R. Sì, a condizione che possieda i requisiti previsti dall’art. 4, comma 1: assenza di scopo di lucro ed esperienza almeno biennale, riconosciuta e documentata, di formazione ed educazione alla lettura. L’assenza di scopo di lucro deve risultare dall’atto costitutivo e dallo statuto, da allegare alla domanda (art. 10, comma 3, lett. a), n. 3). L’esperienza dell’ultimo biennio deve essere documentata in dettaglio, anno per anno, nella sezione dedicata della piattaforma (art. 4, nota 2).

3. **D. Il Bando prevede come requisito indispensabile la costituzione di un partenariato tra più soggetti?**

   R. No. La domanda è presentata da un unico soggetto proponente in possesso dei requisiti dell’art. 4, che può presentare una sola proposta progettuale (art. 4, comma 2). Il partenariato non è un requisito di ammissibilità, ma è previsto e valorizzato dal Bando: l’art. 3, comma 3, stabilisce che “*sono ammissibili progetti di formazione alla lettura che prevedano la collaborazione, in qualità di partner (così come indicati all’art. 5), delle scuole, delle biblioteche e delle altre*

strutture presenti in un determinato territorio (istituti educativi e di promozione sociale, associazioni culturali, teatri, librerie, centri sportivi, consultori, circoli ricreativi, terzo settore, ecc.) nonché dei sottoscrittori dei Patti locali per la lettura che risultino censiti nella banca dati dei Patti per la lettura del Centro: https://pattiperlalettura.cepell.it".

Il coinvolgimento dei partner è valutato nel criterio 3 "Capacità strategica di fare rete" (fino a 20 punti) e, per le scuole partner delle regioni del Mezzogiorno, nel criterio 5 (fino a 6 punti) dell'Allegato A. Per la definizione di partner e le modalità di adesione al progetto si rinvia all'art. 5.

4. **D. Riguardo alla programmazione del progetto, da quale mese è possibile far partire il cronoprogramma?**

   R. In fase di presentazione della domanda il cronoprogramma si compila in piattaforma per mesi progressivi ("mese 1", "mese 2" e così via), senza indicare date di calendario. Le date effettive di inizio e fine del progetto saranno precisate, in caso di finanziamento, nel Disciplinare di finanziamento.

   Ai sensi dell'art. 16, comma 2, le attività progettuali potranno essere avviate entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del Disciplinare e dovranno concludersi entro e non oltre 12 mesi dalla data di avvio. Il cronoprogramma deve quindi articolarsi su un periodo massimo di 12 mesi. Eventuali proroghe potranno essere concesse dal Centro per una sola volta e per un periodo non superiore a 3 mesi, a fronte di richiesta motivata e documentata inviata via PEC almeno 90 giorni prima della scadenza del progetto.

5. **D. È possibile inoltrare la domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate nel Bando?**

   R. No. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, le proposte di progetto, corredate da tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente online, a pena di inammissibilità, attraverso la piattaforma bandi del Centro https://bandi.cepell.it, entro e non oltre le **ore 13:00 del 13/11/2026**. Il termine è perentorio e fa fede la data di trasmissione attestata in piattaforma (art. 10, comma 6). Le domande presentate con modalità diverse o oltre il termine sono inammissibili (art. 11, comma 2).

6. **D. Siamo stati beneficiari di un precedente Bando del Centro per il libro e la lettura e il progetto si è concluso: possiamo presentare domanda per "Educare alla lettura" 9ª edizione?**

   R. Sì, purché il progetto risulti concluso ai sensi del Bando e non si siano ottenuti finanziamenti nell'edizione 2025 di "Educare alla lettura".

   L'art. 4, comma 3, prevede che il soggetto proponente, "*sia al momento della presentazione della domanda, sia per tutta la durata del progetto finanziato dal Bando*", non abbia altri progetti, convenzioni o altre forme di collaborazione "in corso" già finanziati dal Centro, non percepisca contributi erogati dal Centro a diverso titolo e non abbia ottenuto finanziamenti nell'edizione precedente del Bando "Educare alla lettura" 2025.

   In base alla nota 3 dello stesso articolo, un progetto finanziato con un Bando del Centro si considera concluso se, al momento della presentazione della nuova proposta, è già stata trasmessa in piattaforma la richiesta di saldo con la relazione finale e la rendicontazione economica.

7. **D. Dove si trovano i fac-simile dei questionari di valutazione iniziale e finale di cui all'art. 10 del Bando?**

   R. Il Centro non fornisce un modello. I fac-simile del questionario di valutazione iniziale e del questionario di valutazione finale devono essere predisposti dal soggetto proponente, in coerenza con il piano di monitoraggio e valutazione del progetto (art. 3, comma 2), e caricati in piattaforma come allegati di progetto obbligatori (art. 10, comma 3, lett. b), nn. 2 e 3).

   La mancanza anche di uno solo degli allegati obbligatori è causa di inammissibilità, fatta salva la facoltà del Centro di ricorrere al soccorso istruttorio (art. 11, comma 2). I questionari sono inoltre oggetto di valutazione nel criterio 4 dell'Allegato A (fino a 5 punti).

8. **D. I questionari finali possono essere somministrati ex post, quindi oltre la fine formale del progetto?**

   R. No. Il questionario di valutazione finale fa parte delle attività progettuali e deve essere somministrato e analizzato entro il periodo di realizzazione del progetto. Il monitoraggio "ex post" previsto dall'art. 3, comma 2, si riferisce alla conclusione del percorso formativo, non alla chiusura del progetto.

   Sono infatti ammissibili solo le spese relative ad attività svolte tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto (art. 7). Gli esiti dei questionari andranno riportati nella relazione finale da trasmettere con la richiesta di saldo (art. 18).

9. **D. Un'associazione che ha ottenuto il finanziamento nel Bando "Educare alla lettura" 2025 può presentare domanda di partecipazione?**

   R. No. L'art. 4, comma 3, esclude i soggetti che hanno ottenuto finanziamenti nell'edizione precedente del Bando "Educare alla lettura" 2025. Si veda anche la FAQ n. 6.

10. **D. La nostra associazione è interessata a partecipare a più Bandi del Centro per il libro e la lettura: è possibile presentare più domande di partecipazione?**

    R. Sì. Nel rispetto della disciplina dei singoli Bandi, non ci sono vincoli alla partecipazione contemporanea. Se un soggetto proponente risulta contemporaneamente vincitore in più Bandi del Centro, deve accettare un solo finanziamento, comunicando tempestivamente via PEC al Centro la scelta effettuata e la contestuale rinuncia alle altre aggiudicazioni (art. 4, comma 3).

    Nell'ambito di "Educare alla lettura" 9ª edizione, invece, ciascun soggetto proponente può presentare una sola proposta progettuale, in una sola delle tre aree di intervento: la presentazione di più proposte da parte dello stesso soggetto le rende tutte inammissibili (art. 4, comma 2, e art. 6, comma 2).

11. **D. Come verranno utilizzati i materiali didattici prodotti nell'ambito del progetto?**

    R. Si rinvia all'art. 9 "Produzione e fruibilità dei materiali didattici". In particolare, "*tutti i materiali prodotti saranno di proprietà del Centro con possibilità di utilizzazione e sperimentazione anche da parte delle istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale*" e non potranno in nessun caso essere diffusi con scopi commerciali (art. 9, comma 2). Il sito del Centro potrà essere utilizzato per la disseminazione dei risultati.

    Tutto il materiale prodotto (report dei corsi, bibliografie, buone pratiche, video, ecc.) deve essere trasmesso tramite la piattaforma https://bandi.cepell.it in sede di rendicontazione intermedia e finale (art. 3, comma 2) e potrà essere utilizzato dal Centro per convegni, articoli e presentazioni.

12. D. Il cofinanziamento è obbligatorio?

R. No. Il cofinanziamento non è obbligatorio e non comporta l'attribuzione di punteggio in sede di valutazione (art. 13, comma 6). Se però è previsto nella proposta progettuale, diventa vincolante: la mancata rendicontazione, totale o parziale, della quota di cofinanziamento può comportare una rimodulazione del finanziamento concesso.

13. D. Il cofinanziamento del soggetto proponente può essere costituito dal costo del personale dipendente impiegato nel progetto?

R. Sì. In base alla nota 5 dell'art. 8, il personale dipendente retribuito e impiegato nel progetto può rientrare fra i costi complessivi e contribuire, in quota parte, al cofinanziamento. Non concorrono invece al cofinanziamento i cosiddetti "contributi in natura", come la valorizzazione di beni mobili o immobili o l'attività di volontariato.

Si ricorda che le spese per il personale del Capofila sono ammissibili entro il limite del 10% dei costi totali di progetto (art. 7, comma 1). Il limite si riferisce a tutti i costi per attività di progetto svolte da dipendenti (a tempo determinato o indeterminato, tempo pieno o part time), compresa la quota eventualmente posta a cofinanziamento, e il suo superamento è causa di inammissibilità (art. 11, comma 2). Non sono ammissibili le spese di personale relative alla gestione ordinaria delle attività (art. 7, nota 4). Il costo del personale va documentato come ogni altra spesa di progetto (art. 7).

Il cofinanziamento non costituisce criterio di valutazione (si veda la FAQ n. 12).

14. D. Un'associazione partner di un progetto finanziato da un altro Bando del Centro per il libro e la lettura può presentare domanda come soggetto proponente in "Educare alla lettura" 9ª edizione?

R. Sì. I limiti previsti dall'art. 4, comma 3, riguardano il soggetto proponente e i progetti di cui è beneficiario; il finanziamento dei Bandi del Centro è infatti erogato al solo Capofila (art. 5, comma 7). Il partner di un progetto finanziato da un altro Bando del Centro può quindi presentare domanda come soggetto proponente, purché in possesso dei requisiti dell'art. 4.

15. D. Il beneficiario di un progetto finanziato da un altro Bando del Centro per il libro e la lettura può partecipare a "Educare alla lettura" 9ª edizione in qualità di partner?

R. Sì. Il soggetto beneficiario (Capofila) di un progetto finanziato da un altro Bando del Centro può aderire come partner a una proposta presentata a valere su "Educare alla lettura" 9ª edizione, poiché i limiti dell'art. 4, comma 3, si applicano al solo soggetto proponente. Lo stesso soggetto può aderire come partner anche a più proposte progettuali (art. 5, comma 8).

16. D. Un istituto scolastico secondario di secondo grado, sottoscrittore del Patto locale per la lettura, sarà partner del nostro progetto. Ai fini del punteggio del criterio 3 dell'Allegato A è necessario allegare una lettera di intenti o un accordo di partenariato?

R. No. Non è richiesta documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 10, comma 3; eventuali accordi stipulati dai soggetti coinvolti al di fuori della piattaforma non sono oggetto di valutazione.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio sono considerati solo i partner registrati in piattaforma, agganciati al progetto previa accettazione del soggetto proponente e che hanno compilato la "Scheda partner" specificando il proprio ruolo nel progetto (art. 5, comma 2, e art. 10, comma 4).

Per il parametro 3 E) "Presenza, nella rete, di partner che siano anche sottoscrittori del Patto locale per la lettura" è inoltre necessario che il Patto risulti correttamente caricato, entro la scadenza del Bando, nella banca dati https://pattiperlalettura.cepell.it (nello stato "in attesa di esame" o "validato" e con il PDF del Patto inserito) e che il partner risulti effettivamente sottoscrittore secondo quanto restituito dalla banca dati (art. 13, comma 1, n. 3, e nota 9). Se l'istituto scolastico ha sede in una regione del Mezzogiorno, la sua partecipazione rileva anche per il criterio 5 dell'Allegato A.

17. **D. Ai fini del requisito dell'esperienza almeno biennale di formazione ed educazione alla lettura (art. 4, comma 1) possono essere considerati anche i laboratori di lettura svolti con bambini e ragazzi, ad esempio nelle scuole?**

R. L'esperienza dichiarata dal soggetto proponente sarà oggetto di verifica in fase di istruttoria da parte del Centro (art. 11) e di valutazione da parte della Commissione (artt. 12 e 13), che si esprimerà in merito alla sua rispondenza a quanto richiesto dall'art. 4, comma 1, sulla base di quanto descritto in piattaforma.

Si ricorda che l'esperienza deve essere "*riconosciuta e documentata*" e che, ai sensi della nota 2 dell'art. 4, il soggetto proponente deve essere in grado di documentarla in modo dettagliato, descrivendola nella sezione dedicata della piattaforma con l'indicazione, anno per anno, delle attività svolte nell'ultimo biennio. Per ciascuna attività è opportuno specificare tipologia, destinatari, durata e periodo di svolgimento, soggetti coinvolti (ad es. istituti scolastici, biblioteche) e contenuti relativi alla formazione ed educazione alla lettura.

Il possesso dei requisiti è attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, all'interno del formulario di partecipazione (art. 4, comma 3). Il Centro si riserva la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa in caso di necessità di chiarimenti.